

Consiglio Regionale
Assemblea Legislativa della Liguria
Ufficio di Presidenza

PROT CAL
N.6 24/01/2012

Genova, 23 gennaio 2012

Prot. n. PG/2012/11215
Class. 2012/C2.4/4

Al Signor Presidente
IV Commissione

S e d e

Al Signor Presidente
Giunta regionale

S e d e

Al Signor Presidente
del Consiglio delle Autonomie Locali

S e d e

Oggetto: *Proposta di legge n. 200 del 20
gennaio 2012.*

e p.c.: Ai Settori Consiliari

S e d e

Ai Gruppi Consiliari

S e d e

Si trasmette l'allegata proposta di legge regionale, d'iniziativa del Consigliere Aldo Siri, avente ad oggetto:

"MODIFICA ALLA L.R. 22 GENNAIO 1999 N. 4 'NORME IN MATERIA DI FORESTE E DI ASSETTO IDROGEOLOGICO' ".

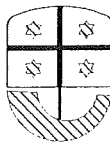
Al Signor Presidente della IV Commissione per l'esame ai sensi dell'art. 83, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Al Signor Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 79, 2° comma, lettera b), del Regolamento interno.

Al Consiglio delle Autonomie Locali per l'espressione del parere obbligatorio ai sensi della legge regionale 1 febbraio 2011 n. 1, e dell'articolo 132 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
(Rosario Monteleone)



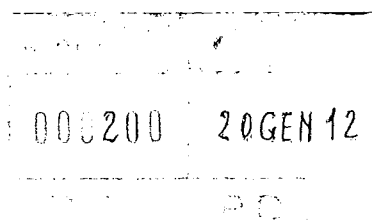
CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Proposta di legge di iniziativa del Consigliere:

Aldo Siri

avente ad oggetto:

MODIFICA ALLA L.R. 22 GENNAIO 1999 N. 4 –“ Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico”.



RELAZIONE

Le disposizioni del Decreto Legislativo del 18 maggio 2001, n°227 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57” sono finalizzate alla valorizzazione della selvicoltura quale elemento fondamentale per lo sviluppo socio-economico e per la salvaguardia ambientale del territorio della Repubblica italiana, nonché alla conservazione, all'incremento ed alla razionale gestione del patrimonio forestale nazionale, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale e comunitario dall'Italia in materia di biodiversità e sviluppo sostenibile con particolare riferimento a quanto previsto dalle Risoluzioni delle Conferenze interministeriali sulla protezione delle foreste in Europa di Strasburgo, Helsinki e Lisbona .

Mentre altre regioni italiane quali il Piemonte, Umbria, Marche, Lombardia, Lazio, Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, (in iter la proposta di legge della Calabria) hanno recepito seppur in maniera diversa le indicazioni contenute nel succitato Dlgs ;

la Regione Liguria dopo l'emanazione nazionale di tali disposizioni (datate 2001), non ha ancora recepito e quindi ottemperato agli adempimenti previsti dall'articolo 4 del presente Decreto legislativo.

La presente proposta di legge si propone di colmare una lacuna legislativa regionale nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale e comunitario dall'Italia in materia di tutela del patrimonio forestale, paesaggistico-ambientale e della biodiversità.

L'Art.1 prevede l'inserimento di un nuovo articolo (36 bis) del quale:

Il comma 1 stabilisce l'obbligo del rimboschimento compensativo in ogni intervento (sia pubblico che privato) che comporti l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzata a un'utilizzazione del terreno diversa da quella forestale e/o boscata.

Il comma 2 si propone di meglio individuare le modalità e l'estensione minima dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco oltre la quale vale l'obbligo della compensazione .

Il comma 3 individua i criteri sui quali la Regione prescrive le modalità e i tempi di realizzazione del rimboschimento compensativo e le aree dove deve essere effettuato. Tali aree devono ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione di coltura.

Il comma 4 stabilisce le modalità di versamento di una quota in numero corrispondente all'importo presunto dell'intervento compensativo e destinano tale somma alla realizzazione di interventi di riequilibrio idrogeologico nelle aree geografiche più sensibili, ricadenti anche in altri bacini idrografici. Possono altresì prevedere la realizzazione di opere di miglioramento dei boschi esistenti.

Il comma 5 disciplina il versamento di adeguate cauzioni a garanzia dell'esecuzione degli interventi compensativi.

Il comma 6 stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie fatte salve le rilevanze penali.

L'Art. 2 sostituisce il comma 1 dell'articolo 51 della Legge regionale.

L'Art. 3 dichiara l'urgenza della legge.

MODIFICA ALLA L.R. 22 GENNAIO 1999 N. 4 –“ Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico”.

Art. 1 (Inserimento art. 36 bis)

1. Dopo l'art. 36 è inserito il seguente:

Art. 36 bis (Obbligo del Rimboschimento compensativo)

1. “Le autorizzazioni che prevedano il mutamento di destinazione ovvero alla trasformazione nell'uso dei boschi e dei terreni così come individuati all'articolo 2 della presente legge, devono essere corredate da compensazioni di rimboschimenti con specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale, su terreni non boscati. ”

2. “La trasformazione dei terreni individuati al comma precedente, per superfici superiori a mq 500, è sempre condizionata all'esecuzione di rimboschimenti compensativi. Il rimboschimento compensativo dovrà avvenire su terreni nudi di superficie uguale a quella trasformata non boscati, sui quali non insistano habitat di interesse comunitario, utilizzando specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale e se ricadenti in ambito urbano, anche attraverso la realizzazione di siepi arboreo/arbustive e di nuove alberature .

3. “ Il rimboschimento compensativo, comprensivo delle cure colturali nei cinque anni successivi all'impianto, è attuato a cura e spese del soggetto autore dell'intervento e i relativi obblighi sono determinati contestualmente all'emanazione del provvedimento che legittima l'intervento o a seguito della denuncia presentata dall'interessato. La determinazione degli obblighi di rimboschimento compensativo è requisito di efficacia dei provvedimenti o delle dichiarazioni previste per la realizzazione dell'intervento di trasformazione del terreno interessato.

Le aree dove dovrà essere effettuato il rimboschimento compensativo, debbono preferibilmente ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione di coltura o comunque sul territorio del Comune di appartenenza.”

4. “Gli Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni devono prevedere il versamento di una quota in numerario corrispondente all'importo presunto dell'intervento compensativo e destinano tale somma alla realizzazione di interventi di miglioramento forestale e ambientale nelle aree geografiche più sensibili e/o degradate, ricadenti anche in altri bacini idrografici. Possono altresì prevedere la realizzazione di opere di miglioramento dei boschi esistenti.”

5. "A garanzia dell'esecuzione degli interventi compensativi e di miglioramento di boschi esistenti, gli Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni, determinano una cauzione al massimo pari di un decimo del costo dell'acquisizione della disponibilità dei terreni, dell'esecuzione del rimboschimento e delle cure colturali per i primi cinque anni e stabilisce le modalità e i tempi per il pagamento della cauzione medesima, secondo le disposizioni impartite nel corso di istruttoria dell'istanza ."

6. " Coloro che violano le norme contenute nel presente articolo, sono soggetti all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1000, nonché all'adempimento ed al ripristino degli obblighi di quanto stabilito dalla presente legge. Sono fatte salve le violazioni di natura penale. "

Art. 2 (Vigilanza)

1. Il comma 1 dell'articolo 51 della presente legge è sostituito dal seguente:

"All'accertamento e alla contestazione della sanzione, ivi compresa la notifica delle violazioni, procedono i soggetti indicati nell'articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) nonché il Corpo Forestale, le GEV e le guardie volontarie delle Associazioni con compiti di accertamento delle violazioni della disciplina della pesca, della caccia e per la tutela dell'ambiente".

Art. 3 (Dichiarazione d'urgenza)

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria